

ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 80 **del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI MAGGIORAZIONE SU INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE RIFERITA AL PARCHEGGIO DI CANEVE, IN ESECUZIONE DALLA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE N. 9981/2014, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 1, LETTERA D) DEL D.P.G.R. 28/5/1999, N. 4/L.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

CONSIGLIO COMUNALE

sono presenti i signori:

1	BETTA ALESSANDRO	P	12	REMONDINI VILMA	P
2	BRAUS DANIELE	P	13	RICCI TOMASO	P
3	BRESCIANI STEFANO	P	14	RULLO GIOVANNI	P
4	CHIARANI SIMONE	P	15	SANTULIANA GABRIELLA	P
5	COMPERINI SILVANA	P	16	TAMBURINI FLAVIO	P
6	DEL FABBRO CLAUDIO	P	17	TAVERNINI MARIALUISA	P
7	FLORIANI MASSIMILIANO	P	18	TODESCHI BRUNA	P
8	IOPPI DARIO	P	19	VERONESI RENATO	P
9	MIORI STEFANO	P	20	VILLI LUCIANO	P
10	OTTOBRE MAURO	AG	21	ZAMPICCOLI ROBERTO	P
11	RAVAGNI ANDREA	P	22	ZANONI MARCO	P

PRESENTI: 21

ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **Flavio Tamburini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI MAGGIORAZIONE SU INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE RIFERITA AL PARCHEGGIO DI CANEVE, IN ESECUZIONE DALLA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE N. 9981/2014, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 1, LETTERA D) DEL D.P.G.R. 28/5/1999, N. 4/L.

Relazione

L'articolo 21 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L- modificato dal DPR n. 1 febbraio 2005 n. 4/L, individua le procedure funzionali al riconoscimento di legittimità e per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni;
- b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 45, comma 3 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed il disavanzo derivi da fatto di gestione oggettivamente non valutabile;
- c) ricapitalizzazioni di società costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente;
- f) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 19, commi 1 e 2 nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzate le entrate disponibili, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge.

In particolare, con deliberazione n. 539 di data 6 luglio 1999, divenuta esecutiva il 25 luglio 1999, la Giunta comunale aveva:

- approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori inerenti la riqualificazione ed il recupero della qualità urbana del centro storico di Arco – 1° stralcio: parcheggio, redatto dall'arch. Giorgio Losi, dal quale risulta una spesa complessiva di euro 454.946,88.-, di cui euro 156.796,31 per lavori a base d'asta ed euro 298.150,56.- per somme a disposizione dell'Amministrazione (queste ultime comprendenti la spesa presunta relativa agli oneri per espropriazione, quantificata in euro 227.241,03.-);
- finanziato la spesa con fondi del bilancio comunale (cap. 3839), determinato le modalità di appalto dei lavori a base d'asta ed incaricato il Sindaco di promuovere la procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree interessate ai lavori, ai sensi della Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e s.m.i..

L'allora ingegnere capo dell'area tecnica comunale, ing. Luigi Campostrini, aveva attivato una "procedura abbreviata" disciplinata dall'articolo 10 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 per acquisire i terreni interessati, individuati con tipo di frazionamento n. 193/99 di data 15 maggio 1999, vistato dall'ufficio del catasto di Riva del Garda in data 29 luglio 1999, ed in particolare una

superficie di mq. 1881 scorporata dalla p.f. 507/1 in P.T. 134 in c.c. Oltresarca, di proprietà tavolare dei signori Mascher Giovanni Battista con $\frac{3}{4}$ e Mascher Carla con $\frac{1}{4}$.

L'ingegnere capo aveva redatto la perizia di stima asseverata riferita alla porzione di terreno come sopra individuata.

Inoltre, con deliberazione n. 776 di data 12 ottobre 1999, divenuta esecutiva il 29 ottobre 1999, la Giunta comunale aveva:

- approvato la perizia di stima asseverata redatta in data 24 settembre 1999 dall'ing. Luigi Campostrini, riguardante le indennità di espropriazione e le relative maggiorazioni per le aree interessate ai lavori di realizzazione del parcheggio a servizio della frazione di Caneve, negli importi esposti nella tabella riassuntiva di seguito:

n.	indennità di esproprio	quantità	importi unitari	importo totale
1	Indennità espropriazione per aree edificabili (art. 14 L.P. 6/93)	mq. 1881	Lire/mq. 138.750	lire 260.988.750
2	Indennità aggiuntiva per accettazione bonaria della procedura espropriativa (c.1 art. 20 L.P. 6/93)	mq. 1881	Lire/mq. 27.750	lire 52.197.750
3	Indennità aggiuntiva per esercizio attività agricola (c.2 e 3 art. 20 L.P. 6/93)	mq. 1881	Lire/mq. 22.500	lire 42.322.500 pari ed euro 21.857,75
4	Indennizzo per danni		a corpo	lire 1.000.000
5	Indennità totale			lire 356.509.000 pari ad euro 184.121,53

- disposto la liquidazione ed il pagamento agli espropriati risultanti dal prospetti allegati alla deliberazione medesima e che ne era parte integrante, la somma di euro 184.121,53.- a titolo di indennizzo per l'esproprio in oggetto *"subordinando l'emissione del mandato di pagamento alla presentazione delle dichiarazioni previste dalla legge provinciale in materia di espropriazioni"*;
- impegnata la spesa derivante dal provvedimento sopraccitato, complessivamente prevista in complessive lire 356.509.000.-, pari ad euro 184.121,53.-, al cap. 3839 del bilancio di previsione 1999, già impegnata con la deliberazione giuntale n. 539 di data 6 luglio 1999.

In data 8 novembre 1999 sono stati emessi i mandati di pagamento n. 4685 e n. 4686, a favore dei proprietari tavolari signori Mascher Giovanni Battista con $\frac{3}{4}$ e Mascher Carla con $\frac{1}{4}$, a saldo dell'indennità di espropriazione per aree edificabili (di cui al punto 1 della tabella sopraesposta), dell'indennità aggiuntiva per accettazione bonaria della procedura espropriativa (di cui al punto 2 della tabella) e dell'indennizzo danni (di cui al punto 4 della tabella), previa presentazione delle dichiarazioni di rito a cura dei beneficiari.

Per quanto concerne l'indennità aggiuntiva per la coltivazione del fondo, di cui ai c. 2-3, art. 20 della L.P. 6/92 (di cui al punto 3 della tabella), pari a complessivi euro 21.875,75.-, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno non procedere alla liquidazione della stessa, in quanto i requisiti per l'ottenimento della maggiorazione in questione sono stati dichiarati da 2 soggetti distinti.

Infatti, le due dichiarazioni presentate, appaiono in palese contrasto, come si può desumere da una sintetica riproposizione delle stesse:

- il signor Giovanni Battista Mascher, in data 28 ottobre 1999, ha dichiarato: *"Alla data del deposito nella segreteria del Comune della documentazione relativa alla procedura espropriativa, ero proprietario al 75% delle sopraindicate realtà e avevo adibito ad attività agricola le medesime, coltivandole abitualmente. Il rimanente 25% era coltivato alle stesse condizioni di cui sopra, in seguito a specifico accordo con la proprietaria Carla Mascher."*;

- il signor Bruno Zanetti, in data 29 ottobre 1999, ha dichiarato: *“di essere in rapporto agrario tipo colonia parziale e di essere responsabile della conduzione e gestione del vigneto ubicato sulla p.f. oggetto di esproprio, di cui i signori Mascher Giovanni Battista e Mascher Carla nata sono proprietari.”*

Per questo motivo, dopo aver inutilmente tentato di risolvere la delicata questione con scritti, telefonate e colloqui, con nota Racc. A.R. di data 11 novembre 1999, ns. prot. n. 29648 di data 15 novembre 1999, a firma del Sindaco sig. Renato Veronesi e dell'ingegnere Capo Luigi Campostrini, si è trasmessa tutta la documentazione alla Procura della Repubblica di Rovereto, per gli approfondimenti di competenza, con particolare menzione alle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento dell'indennità aggiuntiva per la coltivazione del fondo in questione.

In sede di approvazione del bilancio consuntivo del 2010, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, ancorchè per il tramite dell'avv. Unterrichter il signor Zanetti avesse più volte chiesto al Comune il pagamento dell'indennità aggiuntiva, è stato cancellato l'impegno relativo alla suddetta indennità, n. 397, effettuato con la più volte citata deliberazione giunta n. 776/1999, dell'importo di euro 21.857,75.

In data data 5 agosto 2014, ns. prot. n. 20644, di data 12 agosto 2014, l'Avv. Guido Ferrari, per conto del signor Zanetti Bruno, ha inviato al Comune di Arco copia della sentenza della Corte Suprema di Cassazione – terza sezione civile n. 9981/2014, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal signor Mascher Giovanni Battista avverso la Sentenza della Corte d'Appello n. 86/2008 depositata in 27 maggio 2008, ed è stata confermata l'esistenza di quel rapporto di affitto agrario in capo al signor Zanetti, già affermato dal Tribunale di Rovereto prima e dalla Corte di Appello di Trento poi.

Con la medesima lettera il legale rinnova la formale richiesta al Comune di Arco di pagamento della somma di euro 21.857,75.- (pari a vecchie lire 42.322.500.-), aumentata degli interessi per ritardato pagamento e quantificati in euro 8.002,63.

Il Signor Zanetti ha avuto più incontri con l'Amministrazione comunale in merito alla debenza o meno degli interessi sulla somma a titolo di indennità aggiuntiva. Dopo l'ultimo degli incontri, nell'ufficio legale del Comune, il signor Zanetti ha rinunciato espressamente per iscritto agli interessi come quantificati nella somma di euro 8.002,63.- chiedendo esclusivamente quelli decorrenti dalla data della sentenza – 1 luglio 2014 – sino al 31 dicembre 2014, quantificati in euro 109,59.-.

La scrivente Amministrazione si è pertanto attivata, proponendo una variazione al cap. 3760 del bilancio di previsione del 2014, con aumento della somma corrispondente al debito di euro 21.857,75, oltre ad euro 109,59.- per interessi per un importo complessivo di euro 21.967,34.-.

Per quanto sopra esplicitato e precisato, il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettere a) e d), del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L- modificato dal DPR. 1 febbraio 2005 n. 4/L, deve riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio sopraevidenziati, disponendo, per l'effetto, la liquidazione delle somme agli aventi diritto.

Dalla documentazione in atti emergono gli elementi a supporto della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

esaminata la proposta di deliberazione in atti, corredata della documentazione a supporto della necessità di riconoscimento del debito;

vista la sentenza della Corte Suprema di Cassazione – terza sezione civile n. 9981/2014;

ritenuto, alla luce di quanto sopra premesso, che sussistano i presupposti di fatto e diritto per poter riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio negli importi indicati in relazione derivante da “Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi,

transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni”, ai sensi del citato art. 21 comma 1 lettera f) del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001, esaminata dalla Giunta provinciale il 16 marzo 2001, sub. n. 3485/01-R.12 ed entrato in vigore il 12 aprile 2001;

visto il parere favorevole del collegio dei Revisori dei conti espresso in data 15 dicembre 2014 e pervenuto in data 18 dicembre 2014, ns. prot. n. 32575, in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, acquisito ai sensi dell’articolo 45 comma 4 del Regolamento di contabilità;

visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali per il periodo 2014/2016;

visto Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige” modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dalla dirigente dell’area tecnica, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);

visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal dirigente del Servizio finanziario ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);

con voti favorevoli n. 15, ed astenuti n. 6 (Consiglieri Rullo Giovanni, Santuliana Gabriella, Todeschi Bruna, Ravagni Andrea, Del Fabbro Claudio e Braus Daniele) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di riconoscere ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere a) e d), del DPGR 28/5/1999 n. 4/L, modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, la legittimità del debito fuori bilancio di euro 21.967,34.-, di cui euro 21.857,75.- a titolo di indennità aggiuntiva per esercizio attività agricola su indennità di espropriazione riferita al parcheggio di Caneve e di cui euro 109,59.- per interessi dal 1 luglio 2014 al 31. 12. 2014 -, come meglio precisato in premessa;
2. di imputare la spesa di euro 21.967,34.- al capitolo sotto elencato del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità:

Cap	Anno	Oggetto	Importo
3760	2014	Indennità aggiuntiva per esercizio attività agricola (c.2 e 3 art. 20 L.P. 6/93) riferita al parcheggio di Caneve	21.967,34.-

3. di liquidare e pagare, per tutte le motivazioni espone in narrativa, a favore del signor Zanetti Bruno, la somma di euro 21.967,34.- a titolo indennità aggiuntiva per esercizio attività agricola (c.2 e 3 art. 20 L.P. 6/93), come di seguito:

Cap	Anno	Impegno	Oggetto	Beneficiario	Importo
3760	2014	Punto 2. del dispositivo del presente atto	pagamento di indennità aggiuntiva per esercizio attività agricola (c.2 e 3 art. 20 L.P. 6/93) riferita al parcheggio di Caneve	Zanetti Bruno – IBAN: IT14FO801634310000000285050	21.967,34.-

4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199. oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 6 (Consiglieri Rullo Giovanni, Santuliana Gabriella, Todeschi Bruna, Ravagni Andrea, Del Fabbro Claudio e Braus Daniele) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **dieci** giorni consecutivi dal **31/12/2014** al **10/01/2015**.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2014

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio

Opere Pubbliche – Vecchietti Patrizia

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //

Servizio contabilità – Morandini Antonella
Amministrazione trasparente